CAMERA DEI DEPUTATI N. **4882-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1999

(Relatore: **OLIVO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 maggio 1998 (v. stampato Senato n. 2980)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4882 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

OLIVO, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 15 maggio 1997, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Georgia ed è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di merci.

L'Accordo in particolare prevede:

che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

che i trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe:

i trasporti funebri;

i trasporti di materiale destinato alle esposizioni, il trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

i trasporti postali;

i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

i trasporti di api e avannotti.

Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una

Commissione mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell'Accordo.

I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.

È vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali.

La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali dei membri dell'equipaggio del veicolo, per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio.

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.

L'Accordo non incide né su leggi né su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione, preso atto delle dichiarazioni del Governo per cui agli oneri derivanti dall'articolo 26 dell'Accordo si farà fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4882A
Lire 500